

Direzione Regionale: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Area: PIANIFICAZIONE E ORGANIZZ. DEL SISTEMA REGIONALE

DETERMINAZIONE

N. G06977 del 18/05/2017

Proposta n. 9086 del 16/05/2017

Oggetto:

indirizzi di cui all'art. 3 del protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002 in relazione alla periodicità degli accertamenti sanitari per l'attività di lotta attiva AIB da parte dei volontari di Protezione Civile iscritti nell'Elenco Territoriale della Regione Lazio.

OGGETTO: indirizzi di cui all'art. 3 del protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002 in relazione alla periodicità degli accertamenti sanitari per l'attività di lotta attiva AIB da parte dei volontari di Protezione Civile iscritti nell'Elenco Territoriale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Su proposta del Dirigente dell'Area "Pianificazione e Organizzazione del sistema regionale",

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante "*Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*";

VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della "Agenzia regionale di protezione civile";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. 5509 del 17 maggio 2016 con cui è stato conferito al dottor Giulio Fancello l'incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e Organizzazione del Sistema Regionale" dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", in particolare l'art. 3, comma 3-bis, in cui si stabilisce che "*nei riguardi ... delle organizzazioni di volontariato della protezione civile ... le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività ...*";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 13 aprile 2011 recante le Disposizioni attuative dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 con cui si completa il quadro normativo sulla tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, vengono definite le modalità per la sorveglianza sanitaria dei volontari di protezione civile e vengono condivisi indirizzi comuni su scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base e attività di formazione, prevedendo che il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, possono adeguare i predetti elementi di base con l'obiettivo di renderli maggiormente coerenti con il proprio specifico ordinamento e la propria specifica articolazione operativa territoriale;

TENUTO CONTO che:

- in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, i compiti attribuiti alle Regioni comprendono lo svolgimento di attività di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

- nella Regione Lazio tali attività sono svolte dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile con il concorso delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;

- le azioni di contrasto agli incendi boschivi sono affidate, oltre che a personale tecnico specializzato, anche a squadre di volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'Albo regionale che per questo ambito di attività;

la particolarità degli scenari operativi in cui trovano attuazione le attività di antincendio boschivo, la loro pericolosità ed il rischio per gli operatori chiamati ad intervenire, obbligano gli stessi non solo a dotarsi di un equipaggiamento adatto in termini di dispositivi di protezione individuale, nonché a seguire specifici percorsi formativi, ma anche a sottoporsi al controllo sanitario di cui al protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002;

CONSIDERATO quanto stabilito dal citato protocollo della Conferenza Unificata del 25-7-2002 secondo cui " ... per i volontari da impiegare direttamente sul fronte fuoco, ferma restando la facoltà del medico, ove lo ritenga necessario, di richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e attivare consulenze specialistiche, costituisce requisito minimo la certificazione di idoneità alla mansione, da rilasciarsi a cura del medico competente ove previsto o da un'altra autorità sanitaria competente secondo il seguente modello sanitario minimo: - visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale; - misura dell'acuità visiva; - spirometria semplice; - audiometria, - elettrocardiogramma; - esami ematochimici (es. emocromocitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed esami standard delle urine; - vaccinazione antitetanica "

DATO ATTO che il presente atto ha contenuto tecnico e costituisce attuazione di quanto previsto dal protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002, e pertanto, sentita la Segreteria della Giunta Regionale, lo stesso rientra nelle competenze del Direttore dell'Agenzia;

RITENUTO, che, in ragione del rilevante interesse pubblico delle attività in argomento, la Regione Lazio concorre alle spese relative ai predetti accertamenti obbligatori rivolti ad operatori iscritti ad Organizzazioni di volontariato di protezione civile, prevedendo che tali spese sono rendicontabili sui contributi erogati ai sensi del Regolamento n. 9/2015 alle Organizzazioni stesse;

DATO ATTO che la Direzione Regionale Salute, con email del 3 maggio 2017 ha comunicato all'Agenzia regionale di Protezione Civile che il complesso degli accertamenti sanitari, e la relativa certificazione, qualora erogati dal sistema sanitario regionale, hanno un costo all'utente pari a € 115,21, sulla base del Tariffario Regionale di cui alla DCA U00 313/2013;

RITENUTO in ogni caso, di dover individuare quali soggetti titolari al rilascio ai volontari di protezione civile del certificato medico di idoneità all'attività di contrasto degli incendi boschivi i seguenti medici:

- a) medici competenti interni alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte all'Elenco Territoriale;

- b) medici competenti delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;

c) medici competenti in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008;

CONSIDERATO che il protocollo della Conferenza Unificata Stato Regioni del 25-7-2002 (concernente *i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi*) al punto 3 demanda alle Regione e Province Autonome la determinazione della cadenza con la quale accertare la permanenza dei requisiti sopra ricordati;

DATO ATTO che altre Regioni hanno emanato disposizioni specifiche in ordine alla periodicità con la quale accertare la permanenza dei requisiti di cui al punto precedente e al citato decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, e che, a titolo esemplificativo, di seguito si riportano:

REGIONE	ATTO	CADENZA	NOTE
VENETO	DGR 4269/2005, richiamata da ultimo dalla DGR 2214/2012	Biennale	
MARCHE	DGR 934 del 27.06.2012	Biennale	attività operativa fino a 58 anni
PIEMONTE	DGR 22.11.2004 N. 67-14068, richiamata anche dal PIANO AIB 2011-2014	il Certificato deve essere rinnovato ogni 5 anni per i soggetti con età fino a 45 anni; per i soggetti con età superiore a 45 anni ogni 3 anni.	
LIGURIA	Con nota prot. 1220 del 19/05/2006 sono state impartite alle ASL le disposizioni attuative dell'art. 18 della l.r. 1/2006 integrate, con nota prot. 788 del 09/06/2006	visita medica, di validità quadriennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 e i 60 anni e di validità annuale per i volontari di età superiore agli anni 60	
TOSCANA	DGR 282/2009 - Convenzione con la Croce Rossa 2013 - 2014	biennale, salvo diversa indicazione del medico competente che può disporre un periodo più breve	
LOMBARDI	DGR 967/13 - PIANO AIB 2014-2016	con cadenza quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni, con cadenza biennale per i volontari di età superiore ai 60 anni	
EMILIA	Determinazione 2 LUGLIO 2012, N. 539 "revisione delle modalità di certificazione formativa e sanitaria del volontariato specializzato AIB" - Aggiornamento Piano AIB 2012-2016	con cadenza quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni, con cadenza biennale per i volontari di età superiore ai 60 anni	
PUGLIA	DGR 163-2014 - Linee guida sulla formazione dei volontari sul rischio incendi	con cadenza quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni, con cadenza biennale per i volontari di età superiore ai 60 anni	

FRIULI	<i>Piano regionale per il monitoraggio sanitario per il volontariato di protezione civile 2013-2016</i>	con cadenza quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni, con cadenza biennale per i volontari di età superiore ai 60 anni	
--------	---	--	--

RITENUTO, con riferimento alle spese per l'effettuazione del controllo sanitario in materia di AIB, di stabilire che, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ai volontari delle Organizzazioni iscritte nell'Elenco Territoriale che avranno ottenuto la certificazione medica di idoneità AIB verrà rimborsato l'importo massimo di € 115,21 cadauno, pari al costo da sostenersi presso le ASL della Regione Lazio;

RITENUTO inoltre di dover stabilire, secondo principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, la cadenza periodica con la quale verificare la permanenza dei requisiti oggetto della certificazione di cui al presente provvedimento, come segue; in:

- Cadenza TRIENNALE per i volontari con età fino a 45 anni, salvo diversa prescrizione del medico che rilascia il giudizio di idoneità;
- Cadenza BIENNALE per i volontari con età compresa tra i 46 ed i 55 anni, salvo diversa prescrizione del medico che rilascia la certificazione;
- Cadenza ANNUALE per i volontari con età compresa tra i 56 anni ed i 65 anni, salvo diversa prescrizione del medico che rilascia la certificazione;

RITENUTO, inoltre, di dover prevedere in anni 65 il limite massimo di età entro il quale i volontari possono svolgere attività di lotta attiva agli incendi;

RITENUTO opportuno divulgare la presente determinazione alle Aziende Sanitarie Locali, agli Ordini dei medici competenti per il territorio regionale e alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'Elenco Territoriale della regione Lazio.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. i volontari impegnati nelle attività di antincendio boschivo direttamente sul fronte del fuoco, appartenenti alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Protezione Civile della Regione Lazio e individuate dall'Agenzia di Protezione Civile nell'ambito del modello organizzativo definito nel programma annuale AIB, sono sottoposti al controllo sanitario, definito dal protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002;

2. la cadenza della periodicità dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità è fissata come segue:

- Cadenza TRIENNALE per i volontari con età fino a 45 anni, salvo diversa prescrizione del medico che rilascia il giudizio di idoneità;
- Cadenza BIENNALE per i volontari con età compresa tra i 46 ed i 55 anni, salvo diversa prescrizione del medico che rilascia la certificazione;
- Cadenza ANNUALE per i volontari con età compresa tra i 56 anni ed i 65 anni, salvo diversa prescrizione del medico che rilascia la certificazione;

3. l'età massima del volontario oltre la quale non può praticare attività di spegnimento è fissata in 65 anni;

4. per i volontari non impegnati direttamente sul fronte fuoco, ai sensi del punto I del protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002, il requisito minimo da richiedere è la sana e robusta costituzione fisica, la cui certificazione può essere rilasciata dal medico di famiglia;

5. i medici competenti titolari al rilascio ai volontari di protezione civile del certificato di idoneità all'attività di contrasto degli incendi boschivi sono:

- a) medici competenti interni alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte all'Albo Regionale;
- b) medici competenti delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;
- c) medici competenti in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008.

6. di prevedere che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nell'ambito dei contributi di cui all'art. 2, lett. a), del Regolamento Regionale approvato con DGR 445/2015, provvederà al rimborso massimo di € 115,21 per ciascuno volontario, pari al costo della visita medica presso le ASL della Regione Lazio, a favore dei volontari che ottengano la certificazione medica di idoneità per l'attività AIB ai sensi del precedente punto 2;

7. di dare mandato all'Agenzia Regionale di Protezione Civile di provvedere a tutti gli adempimenti relativi all'attuazione della presente determinazione, anche mediante la divulgazione delle informazioni alle Aziende Sanitarie Locali, agli Ordini dei medici competenti per il territorio regionale e alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'Elenco Territoriale della regione Lazio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore
Carmelo Tulumello